

Modalità operative

Comunicazione preventiva dei committenti: Il flusso procedurale predisposto dall'INPS - comprensivo di una procedura telematica e di un processo che prevede l'acquisto di buoni cartacei - semplifica gli adempimenti per il committente e per il lavoratore, per assolvere ai quali sarà possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); Sito internet www.inps.it; - Sedi Inps; Centri per l'Impiego (CPI); - Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'INAIL, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione (oppure a 1/2 fax Inail 8100.657.657). I dati da comunicare:

a) all'attività lavorativa affidata al prestatore (*luogo e periodo della prestazione*); **b)** nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore; **c)** il luogo ove si svolgerà la prestazione; **d)** le date presunte d'inizio e di fine attività lavorativa. Tali comunicazioni devono essere fatte anche per eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (*cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività*) che devono essere trasmesse all'INAIL sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione. Anche le rettifiche devono essere fatte all'INAIL **Per tali comunicazioni** l'INAIL mette a disposizione **il fax n. 800.657.657**.

Acquisto dei buoni da parte del committente: I committenti possono ritirare i buoni cartacei presso le sedi dell'INPS, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'importo relativo ai buoni (*voucher*) sul c.c.p. n. 89778229 intestato ad INPS DG lavoro occasionale accessorio.

Eventuale rimborso dei buoni: La sede territoriale INPS competente provvede al rimborso a ½ bonifico degli eventuali buoni non utilizzati, dietro richiesta.

Riscossione del buono da parte del prestatore: il prestatore può riscuotere il corrispettivo della prestazione presso qualsiasi Ufficio postale. Il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (D.Lgs. 276/03 art. 72, c. 3).Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.